

COMUNE DI LAGO

PROVINCIA DI COSENZA

Il Revisore dei Conti

Verbale n. 2 del 26/03/2019

OGGETTO: Parere sulla proposta di modifica del regolamento generale delle Entrate tributarie.

L'Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di Lago

Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Richiamato il vigente regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Lago;

Esaminata la proposta di variazione del regolamento generale delle entrate tributarie riportata di seguito, con la quale si modifica l'art. 9 disciplinante la "SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI":

ART. 9 – VERSIONE VIGENTE

SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI

1. Con determinazione del Dirigente del Servizio Finanziario i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi e differiti per tutti o per determinate categorie di soggetti passivi che si trovino in situazioni particolari, quali:

a) gravi calamità naturali;

b) particolari situazioni di disagio economico o sociale, individuate con criteri fissati in apposita deliberazione della G.C.;

c) cause di forza maggiore (ricoveri ospedalieri, decessi) che impediscono al contribuente di effettuare i versamenti tempestivamente.

2. Il Dirigente del Servizio Finanziario può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e/o se trattasi di tributi arretrati e/o anche in sede di accertamento con adesione, il pagamento dei tributi in rate mensili fino ad un massimo di sei, o in rate trimestrali fino ad un massimo di due. Le rate mensili possono essere elevate a dodici e le rate trimestrali possono essere elevate a quattro, se le somme complessivamente dovute superano 5.164,67 Euro. Sull'importo delle rate successive alla prima sono applicati gli interessi legali. Qualora le somme rateizzate superino l'importo di 5.164,67 Euro, dovrà essere richiesta adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione ed entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

3. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.04.1910 n.639 o con le procedure previste con D.P.R. 29.09.1973 n.602. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il Dirigente del Servizio Finanziario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica. E' attribuita al Dirigente del Servizio Finanziario o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione e delle altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate. E' stabilito in Euro 2,07= il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate.

ART. 9 – VERSIONE MODIFICATA

SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI

1. Con determinazione del Dirigente del Servizio Finanziario i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi e differiti per tutti o per determinate categorie di soggetti passivi che si trovino in situazioni particolari, quali:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico o sociale, individuate con criteri fissati in apposita deliberazione della G.C.;
- c) cause di forza maggiore (ricoveri ospedalieri, decessi) che impediscono al contribuente di effettuare i versamenti tempestivamente.

2. Le rateizzazioni sono concesse su istanza presentata dal debitore entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'avviso di riferimento, tramite presentazione di un modello ISEE in corso di validità. Si precisa che la richiesta di rateizzazione può riguardare entrate tributarie e/o patrimoniali e possono essere richieste nella sola fase di riscossione coattiva. Le condizioni per poter fruire della dilazione sono le seguenti:

- a) rate per la durata massima pari a 10 mensilità con modello ISEE fino a € 10.000,00 con rata minima di importo pari ad € 50,00; rate per la durata massima pari a 5 mensilità con modello ISEE da € 10.000,00 a € 20.000,00 con rata minima di importo pari ad € 100,00; non si concedono dilazioni di pagamento con modello ISEE superiore a € 20.000,00;
- b) inesistenza di morosità relativa al pagamento di qualunque somma dovuta all'Ente e/o precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- c) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata;
- d) applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale, con maturazione giorno per giorno;
- e) applicazione della sanzione ridotta per adesione all'accertamento anche in caso di rateizzazione; in caso di decadenza del diritto alla rateizzazione, la sanzione sarà ridefinita nella misura intera, come fissata nell'originario avviso di accertamento di riferimento;
- f) rinuncia ad eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza di rateizzazione, l'impegno a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.04.1910 n.639 o con le procedure previste con D.P.R. 29.09.1973 n.602. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il Dirigente del Servizio Finanziario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica. E' attribuita al Dirigente del Servizio Finanziario o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione e delle altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate. E' stabilito in Euro 2,07= il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate.

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente la modifica regolamentare di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lamezia Terme, li 29/03/2019

**COSTANTINO
ANTONINO**

Firmato digitalmente da COSTANTINO ANTONINO
ND: c=IT, sn=COSTANTINO,
givenName=ANTONINO, serialNumber=TINIT-
CSTNNN74R161754L, cn=COSTANTINO ANTONINO,
dnQualifier=LOCA2018011232517090
Data: 2019.03.26 17:29:41 +01'00'

Il Revisore dei Conti
COSTANTINO dott. Antonino

(Documento sottoscritto digitalmente. Firma autografa
sostituita dall'indicazione del nome e cognome a mezzo
stampa)

COMUNE DI LAGO

PROVINCIA DI COSENZA

Il Revisore dei Conti

Verbale n. 2 del 26/03/2019

OGGETTO: Parere sulla proposta di modifica del regolamento generale delle Entrate tributarie.

L'Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di Lago

Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Richiamato il vigente regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Lago;

Esaminata la proposta di variazione del regolamento generale delle entrate tributarie riportata di seguito, con la quale si modifica l'art. 9 disciplinante la "SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI":

ART. 9 – VERSIONE VIGENTE

SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI

1. Con determinazione del Dirigente del Servizio Finanziario i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi e differiti per tutti o per determinate categorie di soggetti passivi che si trovino in situazioni particolari, quali:

a) gravi calamità naturali;

b) particolari situazioni di disagio economico o sociale, individuate con criteri fissati in apposita deliberazione della G.C.;

c) cause di forza maggiore (ricoveri ospedalieri, decessi) che impediscono al contribuente di effettuare i versamenti tempestivamente.

2. Il Dirigente del Servizio Finanziario può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e/o se trattasi di tributi arretrati e/o anche in sede di accertamento con adesione, il pagamento dei tributi in rate mensili fino ad un massimo di sei, o in rate trimestrali fino ad un massimo di due. Le rate mensili possono essere elevate a dodici e le rate trimestrali possono essere elevate a quattro, se le somme complessivamente dovute superano 5.164,67 Euro. Sull'importo delle rate successive alla prima sono applicati gli interessi legali. Qualora le somme rateizzate superino l'importo di 5.164,67 Euro, dovrà essere richiesta adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione ed entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

3. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.04.1910 n.639 o con le procedure previste con D.P.R. 29.09.1973 n.602. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il Dirigente del Servizio Finanziario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica. E' attribuita al Dirigente del Servizio Finanziario o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione e delle altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate. E' stabilito in Euro 2,07= il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate.

ART. 9 – VERSIONE MODIFICATA

SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI